



Città di Tempio Pausania

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEI CANONI CONCESSORI PATRIMONIALI NON
RICOGNITORI**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2016

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 3 CONCESSIONI

ART. 4 ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

ART. 6 CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

ART. 7 CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

ART. 8 TIPOLOGIE DI CONCESSIONI SOGGETTE A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

ART. 9 VALORE OCCUPAZIONE E UNITA' DI MISURA

ART. 10 CALCOLO DELL'IMPORTO DOVUTO PER IL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

ART. 11 DICHIARAZIONE - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE

ART. 12 OCCUPAZIONI ABUSIVE

ART. 13 RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 14 CANONE NON RICOGNITORIO E COSAP

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE SOGGETTE A CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

ALLEGATO 2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DETERMINATI DALL'UFFICIO TECNICO

ALLEGATO 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE VIE COMUNALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di TEMPIO PAUSANIA del Canone *concessorio* patrimoniale non ricognitorio;
2. Il canone che ha natura patrimoniale, costituisce la controprestazione del godimento del bene ottenuto in concessione, e trova il suo fondamento giuridico nel rapporto bilaterale (anche se non paritario) che disciplina la concessione stessa;
3. Lo stesso è così definito: **Canone di concessione non ricognitorio** => individua la "funzione di corrispettivo", svolta dal canone, quale "vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico": ed è il corrispettivo dovuto all'ente proprietario di una strada per il sacrificio del concessionario e il relativo beneficiario della concessione;
4. Al fine di evitare doppia imposizione, dall'importo dovuto per Canone di Concessione non ricognitorio, è detratto quanto riscosso dal Comune per la medesima occupazione a titolo di COSAP (canone occupazione suolo pubblico).
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il canone in parola è regolamentato:
 - dagli artt. 25 - 27 e segg. del D.Lgs. N° 285 del 30 aprile 1992
 - dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per quanto concerne la modalità di determinazione per l'ente locale delle norme che regolamentano i canoni patrimoniali;
 - dalle Leggi Finanziarie, per l'imputazione a bilancio dei fondi derivanti dal gettito ottenuto con l'imposizione del canone patrimoniale.

Articolo 3

CONCESSIONI

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Articolo 4

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le concessioni di suolo pubblico permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si conformano, alle disposizioni del presente Regolamento dalla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno rilasciate nel rispetto dei requisiti di legge e delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Qualora vengano accertate irregolarità nelle concessioni permanenti già rilasciate, le stesse dovranno essere regolarizzate mediante l'integrazione o il rilascio di una nuova concessione, conforme alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente Regolamento.

4. Le norme del presente regolamento prevalgono sulle norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

5. Formano parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:

Allegato 1: tipologie di occupazione soggette a canone non ricognitorio;

Allegato 2: criteri per la determinazione della tariffa determinati dall'ufficio tecnico;

Allegato 3: classificazione delle vie comunali

Articolo 5

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate come previsto nell'Allegato 3 del presente Regolamento.

Articolo 6

CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Ai sensi del 1° comma, dell'art. 25 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui al comma 8, art. 27 del citato D.Lgs. n. 285/1992.

2. La Giunta Comunale determina annualmente, in via generale, la tariffa del canone concessorio, entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio di previsione e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno al quale il Bilancio si riferisce.

3. In assenza di Deliberazione della Giunta, si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente.

4. In sede di prima applicazione la tariffa decorre dal 1° gennaio dell'anno di adozione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, purché la relativa Delibera intervenga entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Articolo 7

CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati, in metri lineari o all'unità nei casi specifici, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

2. Le occupazioni temporanee occasionali, anche se a carattere ricorrente, sono soggette al pagamento di un canone diverso.

Articolo 8

TIPOLOGIE DI CONCESSIONI SOGGETTE A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Sono assoggettate al Canone di concessione non ricognitorio, le concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del demanio stradale comunale di cui all'Allegato 1 del

presente Regolamento nonché di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;

2. Le occupazioni al di fuori della sede stradale sono comunque considerate, su tutto il territorio comunale, effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio.

Articolo 9

VALORE OCCUPAZIONE E UNITA' DI MISURA

1. Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento in base all'unità di misura espressa mediante le seguenti abbreviazioni:

- m² = metri quadrati

- ml. = metri lineari

- cad. = cadauno

- pl = palo

2. Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'Allegato 1, si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime a similari, a quella di occupazione.

Articolo 10

CALCOLO DELL'IMPORTO DOVUTO PER IL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. L'importo annuo dovuto viene calcolato applicando i criteri previsti nell'Allegato 2 del presente Regolamento, così come definiti dall'ufficio tecnico.

Articolo 11

DICHIARAZIONE - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE

1. Canone può essere riscosso direttamente dal Comune oppure per il tramite di Concessionaria della riscossione, iscritto all'Albo previsto dall'art 53 del D.Lgs. 446/97 dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. Per l'anno in cui l'occupazione ha inizio, il concessionario è tenuto a presentare, all'atto della richiesta di rilascio della concessione di occupazione, una dichiarazione attestante la superficie assoggettabile al canone.

3. Per le annualità successive, entro il 30 giugno di ogni anno il concessionario deve presentare dichiarazione attestante la superficie assoggettabile al canone, ove variata rispetto all'anno precedente, nonché la sussistenza di condizioni per ottenere eventuali agevolazioni / riduzioni / esenzioni.

4. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione da parte del competente Settore tecnico.

5 Per il primo anno di occupazione il canone è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.

6 Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo di ogni anno.

7 Il settore comunale competente al rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione, con cadenza non superiore al mese, indicando il corrispondente importo dovuto a titolo di canone, al soggetto affidatario della riscossione (sia nel caso di riscossione diretta, al competente Ufficio tributi, che nel caso di concessione a terzi, al soggetto concessionario della riscossione), anche mediante collegamenti telematici.

8. Il soggetto affidatario della riscossione provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini di cui al comma 6 del presente articolo ad inviare al titolare del rilasciando titolo concessorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.

9. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data di inizio dell'occupazione risulti diversamente determinata.

10. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 90 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC.

11. La notifica dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

12. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.

13. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura dell'affidatario della riscossione, la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 per ciascuna occupazione ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992.

14. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto affidatario della riscossione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione passata in giudicato del competente organo giurisdizionale.

Articolo 12 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, o con pagamento canone non effettuato, si applica un'indennità

pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.

2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Articolo 13

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:

- mediante la procedura di cui al D.P.R. N. 602/1973;
- mediante il sistema dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni patrimoniali, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario, alla stessa percentuale di aggio confermata per la riscossione ordinaria del tributo.

Articolo 14

CANONE NON RICOGNITORIO E COSAP

1. Per i rapporti intercorrenti fra applicazione di Canone non Ricognitorio e COSAP, qualora istituita dal Comune, si richiama la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1/DF del 20 gennaio 2009.

2. Con riferimento all'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 446/97, che disciplina il COSAP, si rammenta che: *"dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di Legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*.

Articolo 15

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. In sede di prima applicazione, il termine per il pagamento del Canone, nell'annualità 2016, è fissato, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, al 30.06.2016

3. Le disposizioni del presente regolamento, a norma dell'art. 53, co. 16 della L. 388/2000, hanno effetto dal 01 gennaio 2016.

ALLEGATO 1 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE SOGGETTE A CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica

Pozzetti, cabine elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico

Condutture aeree relative a linee elettriche e simili, la cui proiezione ricada su aree di demanio stradale o su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio

Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche

Tralicci di elettrodotto

**ALLEGATO 2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA
TARIFFA DETERMINATI DALL'UFFICIO TECNICO**



CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Il canone patrimoniale concessorio non ricognitorio è dovuto ai sensi del Dlgs 285/1992 secondo l'effettiva estensione dell'occupazione, per la durata richiesta e sulla base di coefficienti da applicare alla tariffa deliberata di anno in anno dalla Giunta comunale. La tariffa di riferimento sarà aggiornata annualmente, in misura pari alla variazione accertata dell'ISTAT dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi a gennaio dell'anno di riferimento rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.

Il canone di concessione non ricognitorio pertanto sarà determinato applicando la seguente formula:

$$C = T \times D$$

dove:

C = Canone

T = tariffa

D = dimensione occupata (metri lineari o quadrati, n° punti)

Per la parte di occupazione di durata inferiore all'anno si dovrà applicare la seguente formula:

$$C = T \times D \times MM \text{ occ}/12$$

dove:

C = Canone

T = tariffa

D = dimensione occupata (metri lineari o quadrati, n° punti)

MM occ/12 = durata in mesi dell'occupazione (art. 5, c. 3 Dlgs citato)

La tariffa (T) è determinata dall'applicazione alla tariffa (t) deliberata ogni anno dal Comune dei coefficienti inerenti l'importanza della strada occupata (Is), l'importanza del servizio erogato (Iser), la dimensione (d) dei condotti e manufatti ed, infine, la redditività della rete R.

Pertanto la tariffa (T) sarà determinata secondo la seguente formula:

$$T = t \times Is \times Iser \times d \times R$$

dove:

t = tariffa deliberata ogni anno dal Comune

Is = importanza della strada occupata determinato in funzione della dimensione della medesima strada, del traffico solitamente transitante presso tale strada e dalla presenza di servizi di linea e/o servizi di soccorso

Iser = importanza del servizio erogato ovvero l'assenzialità del medesimo rispetto all'agibilità degli immobili dallo stesso serviti.

R = redditività della rete ovvero la capacità della stessa di produrre reddito per unità di misura.



$$R = (U \times 10) / E_r$$

Nel caso di occupazioni non relative a reti di distributive di servizi, il coefficiente R assume un valore pari a 12.

In prima applicazione, in attesa di procedere ad una precisa misurazione delle utenze servite dalle diverse reti, ed in assenza dei dati derivanti dal censimento ISTAT 2011, i valori R sono attribuiti a seconda della destinazione urbanistica nella quale la strada ricade, e nel caso di diverse destinazioni urbanistiche, prendendo come riferimento quella con valore R più alto. I valori di riferimento sono i seguenti:

zona A	R = 4
zona A/4 b	R = 4
zona B1	R = 6
zona B	R = 4
zona C1	R = 2,65
zona C2	R = 2
zona C3	R = 0,25
zona C4	R = 1,3
zona C5	R = 1,7
zona C6	R = 1,3
zona D	R = 3
zona E	R = 0,1
zona F	R = 1,0
zona G	R = 1,5
zona H	R = R zona adiacente
zona S1	R = R zona adiacente
zona S2	R = R zona ediacante
zona S3	R = R zona adiacente
zona S4	R = R zona adiacente

Parametri per presenza di elementi puntuali relativi alle reti si assumono, presuntivamente i valori riportati in premessa:

- rete idrica: n. 0 per immobile + n. 2 ogni via
- rete fognaria: n. 1 per immobile + n. 1 ogni m. 35 di rete
- rete elettrica: n. 0 per immobile + n. 1 ogni m. 50 di rete
- rete telefonica: n. 0 per immobile + n. 1 ogni m. 50 di rete
- rete gas: n. 1 per immobile + n. 1 ogni m. 100 di rete
- rete fibra ottica: n. 0 per immobile + n. 2 ogni via + 1 ogni m. 500 di rete



Si allega elaborato che contiene elenco vie

- per ogni via:
 - parametro Ie = importanza della strada
- per ogni servizio erogato:
 - percentuale di utilizzazione strada per servizio
 - parametro Iser = importanza del servizio erogato
 - parametro d = Dimensione dei condotti
 - parametro R = redditività strada
- calcolo Tariffa per ogni servizio erogato per via
- calcolo Canone per ogni occupazione rete per ogni servizio

in relazione agli elementi puntuali relativi ad ogni servizio:

- parametro percentuale agli elementi in superficie (Pozzetti di derivazione)



Il Dirigente del Settore
Servizi al Patrimonio ed al Territorio
Mancarmelo Serra

ALLEGATO 3 - ELENCO E CLASSIFICAZIONE VIE COMUNALI (estratto da dati censimento ISTAT 2011)

TOPONIMO INDIRIZZO NORMALIZZATO	Numero di edifici	Numero di abitazioni	Numero di abitazioni occupate	Numero di interni abitativi	Numero di interni non abitativi	Numero di alloggi	Numero di alloggi occupati	Lunghezza metri	Is (importanza strada)
CIRCONVALLAZIONE SAN FRANCESCO	16	66	55	66	5	66	55	510	1
CIRCONVALLAZIONE SAN GIUSEPPE	23	36	27	36	10	36	27	509	1
CIRCONVALLAZIONE SAN SEBASTIANO	13	23	18	23	0	23	18	300	2
CIRCONVALLAZIONE SETTEMBRINI	10	47	45	47	0	47	45	270	1
CORSO GIACOMO MATTEOTTI	16	32	23	32	13	32	23	230	0,8
LARGO ALCIDE DE GASPEI	2	2	1	2	1	2	1	90	0,8
LARGO PASTRENGO	5	21	7	11	0	11	7	31	0,8
LARGO PES	4	4	1	4	0	4	1	40	0,8
LARGO PURGATORIO	6	8	5	8	0	8	5	253	0,0
LARGO TOTO SECCHI	2	12	12	12	0	12	12	60	0,8
LARGO XXV APRILE	2	2	1	2	0	1	1	46	0,8
PIAZZA BRIGATA SASSARI	7	8	4	8	0	8	4	39	0,8
PIAZZA CAGLIARI	1	2	2	2	0	2	2	41	0,8
PIAZZA DEL CARMINE	7	7	5	7	0	7	5	38	0,8
PIAZZA DEL POPOLO	6	8	5	0	0	8	5	33	0,8
PIAZZA D'ITALIA	5	7	4	7	2	7	4	31	0,8
PIAZZA DON MINZONI	4	2	1	2	0	2	1	38	0,8
PIAZZA ELEONORA D'ARBOREA	15	37	24	37	3	37	24	30	0,8
PIAZZA GALLURA	8	4	1	4	5	4	1	53	0,8
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI	1	1	1	1	0	0	0	105	0,8
PIAZZA NICOLA SPANU	3	4	2	4	1	4	2	50	0,8
PIAZZA PURGATORIO	3	4	3	4	0	4	3	25	0,8
PIAZZA SAN GIUSEPPE	3	1	1	1	0	2	1	42	0,8
PIAZZA SAN PIETRO	6	5	4	5	0	5	4	45	0,8
PIAZZA SERA SIRIGÒ	6	8	8	8	0	8	8	36	0,8
TRAVERSA GIOACCHINO ROSSINI	19	57	55	57	0	57	55	107	0,8
TRAVERSA VIA DEMURO	9	9	9	9	0	9	9	165	0,8
TRAVERSA VIA MEZZAUSTU	3	5	5	5	0	5	5	43	0,8
TRAVERSA VIA MURINU	11	13	12	13	0	13	12	142	0,8
VIA ACHILLE GRANI	9	33	31	33	0	33	31	150	0,8
VIA AGGIUS	5	10	3	20	0	10	3	58	0,8
VIA AGRICOLTORI	10	13	9	13	0	23	9	36	0,8
VIA ALBA BAIONA	9	15	15	15	0	15	15	300	0,8
VIA ALBIZZINI	11	21	6	11	8	11	6	1427	0,8
VIA ALFREDO GRAZIANI	5	7	7	7	0	7	7	300	0,8
VIA ACGHERO	12	21	10	21	0	21	10	150	0,8
VIA ALTEA	13	13	12	13	0	13	12	150	0,8
VIA AMALFI	4	4	4	4	0	4	4	30	0,8
VIA AMENDOLA	1	1	1	1	0	1	1	90	0,8
VIA AMERIGO VESPUCCI	2	4	3	4	0	4	3	50	0,8
VIA AMSIDORA	12	14	11	14	1	14	11	174	0,8
VIA ANCORA	4	5	4	5	0	5	4	103	0,8
VIA ANDREA LENTINI	10	14	10	14	0	14	10	160	0,8
VIA ANDREA LEDNI	12	6	4	6	0	6	4	150	0,8
VIA ANGELINA BALATA	3	6	6	6	0	6	6	106	0,8
VIA ANITA GARIBOLDI	9	9	4	9	0	9	4	230	0,8
VIA ANTONIO ARATA	15	19	18	19	1	19	18	360	0,8
VIA ANTONIO GRAMSCI	8	15	8	15	1	15	8	158	0,8
VIA ANTONIO MEDUCCI	1	2	1	2	0	2	1	71	0,8
VIA ANTONIO SERGI	9	19	19	19	0	19	19	460	0,8
VIA ANTONIO VALENTINO	10	15	12	15	0	15	12	126	1
VIA ANTONIO VIVALDI	1	1	1	1	0	1	1	100	0,8
VIA ARTURO TOSCANINI	4	9	7	9	0	9	7	50	0,8
VIA ASILO	9	7	3	7	0	7	3	128	0,8
VIA ASPRONI	13	9	9	9	0	9	9	250	0,8
VIA AZUNI	4	5	2	5	0	5	2	32	0,8
VIA BACNELLET	14	35	34	35	0	35	34	250	0,8
VIA BALLESTRERI	6	15	14	15	0	25	14	150	0,8
VIA BARI	9	15	15	16	0	16	15	160	0,8
VIA BELLUNO	21	52	48	52	1	52	40	560	4,8
VIA BERGAMO (BASSACUTENA)	11	26	20	26	0	26	10	130	0,8
VIA BEZZECA	3	20	17	20	0	20	17	90	0,8
VIA BOLOGNA	6	10	6	10	0	10	6	70	0,8
VIA BOLZANO	3	4	3	4	0	4	3	50	0,8
VIA BUONDESTINO LUTZU	19	51	42	51	0	51	42	278	0,8
VIA BROCCOLINI	1	2	2	2	0	2	2	93	0,8
VIA BRUNO BUGGI	2	7	7	7	0	7	7	90	0,8
VIA CADUTI DI MASSIYA	3	4	3	4	0	4	3	35	0,8
VIA CAIO STAZIO (NUCHIS)	3	5	2	5	0	5	2	30	0,8
VIA CALARRIA	1	2	2	2	0	2	2	120	0,8
VIA CALATA RAMI	18	35	26	35	0	35	26	320	0,8
VIA CAMPANIA	7	8	5	8	0	8	5	65	0,8
VIA CANONICO DORANTI	7	15	15	25	0	15	15	210	0,8
VIA CANONICO PES (NUCHIS)	16	16	7	16	0	16	7	92	0,8
VIA CANOPOLENS	5	14	10	14	0	14	10	60	0,8
VIA CAPORETTO	12	11	17	21	0	21	17	153	0,8
VIA CARRI	1	2	2	2	0	2	2	50	0,8
VIA CARLO AVEGNO	7	13	12	13	0	13	12	250	0,8

ALLEGATO 3 - ELENCO E CLASSIFICAZIONE VIE COMUNALI (estratto da dati censimento ISTAT 2011)

TOPONIMO INDIRIZZO NORMALIZZATO	Numero di edifici	Numero di abitazioni	Numero di abitazioni occupate	Numero di interni abitativi	Numero di interni non abitativi	Numero di alloggi	Numero di alloggi occupati	Lunghezza metri	la (importanza strada)
VIA CARLO CATTANEO	7	23	23	23	8	23	22	330	0,8
VIA CARRARA (BASSACUTENA)	10	10	9	10	0	10	9	175	0,8
VIA CASERTA (BASSACUTENA)	16	14	11	14	0	14	11	153	0,8
VIA CAUDUR	7	9	7	9	2	9	7	61	0,8
VIA CESARE AMBA	3	5	4	5	0	5	4	150	0,8
VIA CESARE BATTISTI	3	3	2	3	1	3	2	30	0,8
VIA CIRO MEMOTTI	8	9	6	9	0	9	6	55	0,8
VIA CLAUDIO DEMARTIS	14	45	45	45	0	45	45	200	0,9
VIA COGNINAS	1	2	1	2	0	2	1	30	0,8
VIA CORSICA	5	8	8	8	0	8	5	70	0,8
VIA CRISTOFORO COLOMBO	1	2	1	2	0	2	1	106	0,8
VIA CURIOSI	15	22	21	22	0	22	21	250	0,8
VIA CURTATONE E MONTANAHA	8	9	8	9	0	9	8	50	0,8
VIA D'ACQUISTO	16	44	42	44	0	44	42	350	0,9
VIA DANIELE MANIN	14	28	24	28	8	28	24	115	0,8
VIA DEGLI ERDI	2	3	1	3	0	3	0	48	0,8
VIA DEI DOG	4	4	3	4	0	4	3	60	0,8
VIA DEI GIUDICI	1	2	2	2	2	2	2	42	0,8
VIA DEI MARTIRI DI DELFIORE	7	5	4	5	0	5	4	30	0,8
VIA DEI MILLE	6	9	8	9	0	9	8	98	0,8
VIA DEL CASTAGNETO	4	8	4	8	0	8	4	119	0,8
VIA DEL POPOLO	6	8	4	8	0	8	4	78	0,8
VIA DELLA FONTE (SAN PASQUALE)	31	23	13	23	77	23	13	750	0,8
VIA DELLA PINETA	2	2	1	2	0	2	1	86	0,8
VIA DELLA RESISTENZA	6	5	2	5	0	5	2	72	0,8
VIA DELLE NOCI	1	2	1	2	0	2	1	270	0,8
VIA DELLE TERME	16	1	1	1	0	1	1	133	0,8
VIA DELL'OLMO	19	21	19	21	9	21	19	236	0,8
VIA DETTORI	30	72	52	72	0	72	52	151	0,8
VIA DEI CHELCHI	16	16	16	16	0	16	16	130	0,8
VIA DI LISIARI	12	15	15	15	1	16	10	110	0,8
VIA DI LITTORIO	3	4	4	4	0	4	4	151	7
VIA DIEGO FALCHI	4	4	4	4	0	4	4	43	0,8
VIA DUCA DELLA VITTORIA (RUCNIS)	14	21	8	21	0	21	8	100	0,8
VIA ELEONORA D'ARBOREA (BASSACUTENA)	16	18	12	18	0	18	12	163	0,8
VIA ELIO AZZENA	10	11	11	11	0	11	11	300	0,8
VIA ELISABETTA MADDEO	6	13	13	13	0	13	13	550	0,9
VIA EMPOLI	11	9	6	9	0	9	6	86	0,8
VIA ENRICO COSTA	14	30	26	30	1	30	26	120	0,8
VIA ENRICO DE NICOLA	14	50	44	50	8	50	44	400	0,8
VIA ENRICO FERMI	1	0	1	1	0	0	0	55	0,8
VIA EPISCOPIO	4	15	15	15	0	15	15	220	1
VIA EUROPA UNITA	2	22	21	22	0	22	21	140	0,8
VIA FEDERICO CONFALONIERI	12	12	9	12	1	12	9	150	0,8
VIA FERRARA	5	6	5	6	0	6	5	70	0,8
VIA FERRINI	9	17	14	17	0	17	14	100	0,8
VIA FERTINA	9	10	9	10	0	10	9	78	0,8
VIA FILIPPO TURATI	5	24	13	24	0	24	23	163	0,8
VIA FIRENZE	6	9	5	9	0	9	5	60	0,8
VIA FLUMI	8	25	14	15	1	15	14	180	0,8
VIA FLUMENOSA	7	11	10	11	0	11	10	61	0,8
VIA FOSSE ARBEATINE	11	27	15	17	1	17	15	300	0,8
VIA FRANCESCO PADDA	16	15	10	15	0	15	10	100	0,8
VIA FRANCESCO REDI	2	4	3	4	0	4	3	128	0,8
VIA FRANCESCO STAZZA	12	22	20	22	0	22	20	210	0,8
VIA FRANCO BATTISTINO	2	2	2	2	0	2	2	170	0,8
VIA FRATELLI BANDIERA	13	14	9	14	1	14	9	99	0,8
VIA FRATELLI CERVI	18	61	53	62	0	62	53	300	0,8
VIA FRATELLI ROSSELLI	7	29	26	29	0	29	26	150	0,8
VIA G.J. CANNAS	6	13	10	13	0	13	10	391	0,8
VIA GAULEO GAULEI	4	5	4	5	1	5	4	109	0,8
VIA GARIBOLDINI	13	16	10	16	0	16	10	80	0,8
VIA GENOVA	11	21	11	21	0	21	11	120	0,8
VIA GIACOMO PUCCINI	13	28	23	28	0	28	23	233	0,8
VIA GIOACCHINO BOSSINI	22	37	35	32	0	37	35	350	0,8
VIA GIOGANTINI	5	10	8	10	0	10	8	150	0,8
VIA GIORGIO ALMIRANTE	2	2	1	2	0	2	1	113	0,8
VIA GIOVANNI ANTONIO AZZENA	3	3	1	3	0	3	0	67	0,8
VIA GIOVANNI BATTISTA TUVERI	15	15	8	15	0	15	8	125	0,8
VIA GIOVANNI GRONCHI	17	34	32	34	0	34	32	331	0,8
VIA GIOVANNI MARIA ANGIORI	17	71	69	71	4	71	69	600	1
VIA GIOVANNI DAGLIANO	3	6	6	6	0	6	6	50	0,8
VIA GIOVANNI SOTGIU	5	8	8	8	0	8	8	100	0,8
VIA GIOVANNI TAMPONI	11	14	14	14	0	14	14	115	0,8
VIA GIUSEPPE ANFOSSI	7	9	9	9	0	9	9	184	0,8
VIA GIUSEPPE DEMARTE	14	27	15	17	0	27	25	128	0,8
VIA GIUSEPPE GARIBOLDI	22	35	22	35	7	35	22	101	0,8
VIA GIUSEPPE MAZZINI	5	11	8	11	4	11	8	61	0,8

ALLEGATO 3 - ELENCO E CLASSIFICAZIONE VIE COMUNALI (estratto da dati censimento ISTAT 2011)

TOPONIMO INDIRIZZO NORMALIZZATO	Numero di edifici	Numero di abitazioni	Numero di abitazioni occupate	Numero di interni abitativi	Numero di interni non abitativi	Numero di alloggi	Numero di alloggi occupati	Lunghezza metri	IS (importanza strada)
VIA GIUSEPPE ROMITA	29	51	52	51	0	51	51	260	0,8
VIA GIUSEPPE SABA GAI	2	12	20	10	0	10	20	250	0,8
VIA GIUSEPPE VERDI	20	35	29	25	3	35	29	250	0,8
VIA GOFFREDO MAMELI	25	31	19	31	1	31	19	125	0,8
VIA GOTTO	5	6	1	6	0	6	1	60	0,8
VIA GORIZIA	5	22	20	22	0	22	20	220	0,8
VIA GRAZIA DELEDDA	22	66	60	66	1	66	60	550	1
VIA GUGLIELMO MARCONI	6	24	15	24	10	24	15	150	1
VIA GUIDO ROSSA	3	37	37	37	0	37	37	95	0,8
VIA IOSTO	10	9	6	9	2	9	6	110	0,8
VIA IOSTO AZZENA	12	36	31	36	0	36	31	590	0,8
VIA ISONZO	2	3	2	3	0	3	2	50	0,8
VIA ISTRIA	6	34	34	34	0	34	34	412	0,8
VIA LA CUSTAGLIA	17	18	17	18	0	18	17	250	0,8
VIA LA MALFA	24	32	30	32	0	32	30	320	0,8
VIA LA TRINITA'	11	20	18	20	0	20	18	200	0,8
VIA LAMARMORA	20	10	10	10	0	10	10	160	0,8
VIA LAZIO	8	14	5	14	0	14	5	38	0,8
VIA LEONARDO DA VINCI	12	26	19	26	0	26	19	230	0,8
VIA LEONARDO SABA	4	5	5	5	0	5	5	164	0,8
VIA LIMEATA	42	109	99	109	0	109	99	1500	1
VIA LIPSA (Bassacutena)	5	6	4	6	0	6	4	247	0,8
VIA LISIA	3	3	2	3	0	3	2	30	0,8
VIA LIVORNO	3	4	3	4	2	4	3	60	0,8
VIA LOMBARDA	5	6	4	6	2	6	4	60	0,8
VIA LUCANIA	9	22	21	21	0	21	21	130	0,8
VIA LUCIANO MAMARA	5	7	4	7	0	7	4	45	0,8
VIA LUGO SANTO (Bassacutena)	3	3	3	3	0	3	3	50	0,8
VIA LUIGI CANEPA	27	62	59	63	0	63	59	250	0,8
VIA LUIGI EINAUDI	11	35	30	35	0	35	35	330	0,8
VIA LUIGI GALVANI	37	34	28	34	0	34	28	312	0,8
VIA LUGINA CAMOTTO	7	28	25	28	0	28	25	130	0,8
VIA LURAS	10	9	4	9	6	9	4	111	0,8
VIA M. DE MARTIS	15	15	12	15	0	15	12	111	0,8
VIA MADONNA DI POMPEI	10	10	7	10	0	10	7	70	0,8
VIA MAGENTA	13	25	7	15	0	15	7	70	0,8
VIA MALASPINA	3	3	2	3	0	3	2	40	0,8
VIA MANNI	22	23	17	23	8	23	17	150	0,8
VIA MARCO POLO	1	1	2	1	0	1	1	40	0,8
VIA MARIA AZARA	6	10	8	10	0	10	8	44	0,8
VIA MARIO GHISO	7	13	13	13	0	13	13	91	0,8
VIA MARIO PUCHOZ	5	7	7	7	0	7	7	290	0,8
VIA STARSALA	15	21	16	21	3	21	16	280	0,8
VIA MARTIRI DELLE FONDE ISTRICANE (SAN PASQUALE)	26	31	10	31	52	31	18	359	0,8
VIA MARZABOTTO	12	20	18	20	0	20	18	160	0,8
VIA MASANIELLO	4	8	5	8	0	8	5	86	0,8
VIA MASSALIA	9	10	7	10	0	10	7	75	0,8
VIA MENTANA	5	8	5	8	1	8	5	70	0,8
VIA MERANO	5	12	20	12	0	12	10	250	0,8
VIA MEZANUSU	15	21	19	21	0	21	19	212	0,8
VIA MICHELE ZANCHE	8	7	5	7	0	7	5	36	0,8
VIA MILANO	12	27	15	27	1	27	15	102	0,8
VIA MILAZZO	4	2	2	2	0	2	2	86	0,8
VIA MOENA	2	2	2	2	0	2	0	77	0,8
VIA MONSIGNORE CAPECE	18	22	11	22	5	22	11	119	0,8
VIA MONSIGNORE ANDREA	7	19	18	19	1	19	18	90	0,8
VIA MONTE CASSINO	2	3	2	3	0	3	1	25	0,8
VIA MONTE DI DEU	8	7	6	7	0	7	6	200	0,8
VIA MONTE GRAPPA	12	9	6	9	0	9	6	90	0,8
VIA MONTE LUNGO	8	10	5	10	0	10	5	80	0,8
VIA MONTI MASA	26	44	21	44	0	44	21	340	0,8
VIA MONTI RUBI	5	6	6	6	0	6	6	164	0,8
VIA MOROSINI	5	4	3	4	0	4	3	53	0,8
VIA MURINI	25	25	25	25	0	25	25	700	0,8
VIA NAPOLI	7	9	5	9	0	9	5	90	0,8
VIA NAVONA (RUCHIS)	8	11	5	11	0	11	5	70	0,8
VIA NAZIONI UNITE	4	9	8	9	0	9	8	130	0,8
VIA NICCOLO' MACHIAVELLI	4	7	4	7	0	7	4	38	0,8
VIA NICOLA MANCONI	12	18	16	18	0	18	18	150	0,8
VIA NICOLA' FERRACIÙ	7	5	2	5	0	5	2	102	0,8
VIA NICOLA' TOMMASEO	4	6	4	6	0	6	0	34	0,8
VIA NINNIO GIAGHEDDU	4	14	14	14	0	14	14	82	0,8
VIA NINO BIXIO	3	4	3	4	0	4	3	31	0,8
VIA NINO BEGALLURA	12	14	7	14	9	14	7	270	0,8
VIA NOVAIA	4	3	3	3	8	3	3	26	0,8
VIA NUORO	4	20	17	20	0	20	17	220	0,8
VIA NUOVO STADIO	5	10	9	10	1	10	9	147	0,8
VIA OLEA	26	30	27	30	0	30	27	1300	1

ALLEGATO 3 - ELENCO E CLASSIFICAZIONE VIE COMUNALI (estratto da dati censimento ISTAT 2011)

TOPONIMO INDIRIZZO NORMALIZZATO	Numero di edifici	Numero di abitazioni	Numero di abitanti occupate	Numero di interni abitativi	Numero di interni non abitativi	Numero di alloggi	Numero di alloggi occupati	Lunghezza metri	Is (importanza strada)
VIA CRISTIANO	12	23	14	23	8	23	14	78	0,8
VIA OSCIRI	1	1	2	1	0	2	0	160	1
VIA OZIERI	7	14	5	14	0	14	5	45	0,8
VIA PACINOTTI	1	3	3	3	0	3	3	56	0,8
VIA PADRE MASSIMILIANO KOLBE	6	9	7	9	0	9	7	350	0,8
VIA PADRE SALVATORE VICO	10	4	3	4	0	4	3	115	0,8
VIA PALAU	22	60	54	60	0	60	54	1800	1
VIA PALERMO	9	17	14	17	0	17	14	250	0,8
VIA PALESTRO	17	10	10	20	0	20	10	91	0,8
VIA PALMIRO TORLINO II	95	102	99	102	6	102	99	2200	1
VIA PALUNGO DI	10	11	7	11	2	11	7	108	0,8
VIA PAOLO CARZOLI	18	26	17	26	0	26	17	150	0,8
VIA PAOLO CARMI	13	39	29	33	0	33	29	200	0,8
VIA PALMA	11	20	15	20	0	20	15	120	0,8
VIA PARROCCHIA	6	7	1	7	4	7	1	45	0,8
VIA PASTINI	5	3	2	3	2	3	2	58	0,8
VIA PAUL HARRIS	3	5	5	5	0	5	5	129	0,8
VIA PERUGIA	2	9	7	9	0	9	7	83	0,8
VIA PIAVE	6	4	2	4	0	4	2	90	0,8
VIA PIER SANTI MATTARELLA	3	5	3	5	0	5	3	80	0,8
VIA PIETRO GOBETTI	6	11	10	11	0	11	10	130	0,8
VIA PIETRO MARDICELLI	5	9	3	9	0	9	3	42	0,8
VIA PIETRO MASCAGNI	16	54	48	54	1	54	48	110	0,8
VIA PIETRO NENNI	8	7	7	7	0	7	7	170	0,8
VIA PILARE	5	7	5	7	0	7	5	20	0,8
VIA PINTOR	16	54	52	54	0	54	52	240	0,8
VIA PIREDDA	2	2	1	2	0	2	0	45	0,8
VIA PISA	17	31	31	31	1	32	31	180	0,8
VIA POZIO	4	5	3	5	1	5	3	276	0,8
VIA POLA	9	25	22	25	0	25	22	100	0,8
VIA PORRINO	22	62	51	61	2	61	51	210	0,8
VIA PUCETTI	5	16	16	16	0	16	16	100	0,8
VIA QUARTO	13	35	34	35	0	35	34	250	0,8
VIA RASELLA	14	17	11	17	0	17	11	120	0,8
VIA RIO CUGA	5	5	3	5	0	5	3	37	0,8
VIA RIO POSADA	3	3	3	3	0	3	3	36	0,8
VIA RUI MANZONI	2	3	2	3	0	3	2	133	0,8
VIA RUI PARAPINIA	17	16	16	16	0	16	16	110	0,8
VIA ROMA	56	73	48	73	12	73	48	580	1
VIA ROSA DI LUMBARA	21	33	33	33	0	33	33	600	0,8
VIA RUFFINI	20	6	6	6	0	6	6	99	0,8
VIA SALERNO	11	16	15	16	0	16	15	130	0,8
VIA SALVATORE FARINA	13	25	25	25	1	25	25	130	0,8
VIA SALVATORE MANNIRONI	1	1	1	1	0	1	1	65	0,8
VIA SALVATORE PALA	8	7	7	7	0	7	7	119	0,8
VIA SALVATORE SANNA	3	7	7	7	0	7	7	243	0,8
VIA SAN GIOVANNI BOSCO	6	11	10	11	0	11	10	100	0,8
VIA SAN LUCA	4	3	3	3	0	3	3	37	0,8
VIA SAN LUIGI	12	20	18	20	0	20	18	200	0,8
VIA SAN MARCO	29	60	56	60	2	60	56	200	0,8
VIA SAN MARTINO	29	40	34	40	0	40	34	180	0,8
VIA SAN MATTEO	3	2	1	2	0	2	1	40	0,8
VIA SAN PAOLO	10	10	9	10	0	10	9	87	0,8
VIA SAN PIETRO	7	9	5	9	0	9	5	178	0,8
VIA SAN SEBASTIANO	9	13	12	13	0	13	12	120	0,8
VIA SAN SIMPLICIO	4	12	4	11	0	11	4	47	0,8
VIA SAN TOMMASO	5	21	21	21	0	21	11	100	0,8
VIA SAN VITO	5	6	4	6	0	6	4	50	0,8
VIA SANDRO PERTINI	21	100	100	200	0	100	100	360	0,8
VIA SANSA	3	3	3	3	0	3	3	75	0,8
VIA SANTA CATZINA	21	45	40	45	0	45	40	250	0,8
VIA SANTA CROCE	5	11	8	11	0	11	8	69	0,8
VIA SANTA LUCIA	7	8	6	8	0	8	6	150	0,8
VIA SANTA MARIA GORETTI	3	6	6	6	0	6	6	60	0,8
VIA SANTA RITA	8	12	10	11	0	12	10	250	0,8
VIA SANTA TERESA	3	3	3	3	0	3	3	80	0,8
VIA SANT'AGOSTINO	3	6	5	6	0	6	5	80	0,8
VIA SANT'ANDREA	3	1	1	1	0	1	0	55	0,8
VIA SANT'ANTONIO	3	2	1	2	1	2	2	63	0,8
VIA SANT'IGNAZIO (SAN PASQUALE)	2	2	1	2	0	2	2	35	0,8
VIA SANTO SPIRITO (NUCHIS)	16	10	4	10	0	10	4	339	0,8
VIA SAR REGINA	6	31	28	31	0	31	28	120	1
VIA SASSARI	21	16	11	16	3	16	11	120	1
VIA SATTA	11	24	23	24	0	24	23	110	0,8
VIA SICINA	8	13	11	13	2	13	11	13	0,8
VIA SIENA	5	6	2	6	0	6	2	148	0,8
VIA SILLA LISSA	20	20	20	20	0	20	20	297	0,8
VIA SILVESTRO MANCONI	9	14	14	14	0	14	14	132	0,8

ALLEGATO 3 - ELENCO E CLASSIFICAZIONE VIE COMUNALI (estratto da dati censimento ISTAT 2011)

TOPONIMO INDIRIZZO NORMALIZZATO	Numero di edifici	Numero di abitazioni	Numero di abitazioni occupate	Numero di interni abitativi	Numero di interni non abitativi	Numero di alloggi	Numero di alloggi occupati	Longhezza metri	IS (importanza strada)
VIA SOLFERINO	7	9	6	9	0	9	6	235	0,8
VIA SONNINO	7	8	5	8	0	8	5	45	0,8
VIA SORRENTO (BASSACUTEDÁ)	13	13	9	13	0	13	9	1630	0,8
VIA STAZIONE VECCHIA	19	24	22	24	1	24	22	378	1
VIA TAGLIAMENTO	11	8	5	8	0	8	5	58	0,8
VIA TARANTO (NUCHIS)	6	8	3	8	0	8	3	80	0,8
VIA TAZZOLI	2	1	1	1	0	1	0	15	0,8
VIA TEMO	9	14	6	12	0	12	6	70	0,8
VIA TEMPIO (SAN PASQUALE)	14	9	7	9	31	9	7	212	0,8
VIA TENENTE ADDIS (NUCHIS)	17	21	8	21	0	21	8	125	0,8
VIA TIGELLO	1	5	4	5	8	5	4	33	0,8
VIA TIRSO	30	15	7	15	0	15	7	96	0,8
VIA TOLA	18	24	14	24	4	24	14	130	0,8
VIA TONINO MANCONI	14	11	10	12	0	11	10	284	0,8
VIA TORINO	14	18	12	18	1	18	12	220	0,8
VIA TORRES	1	1	1	1	0	1	1	55	0,8
VIA TRENTO	9	17	16	17	2	17	16	125	0,8
VIA TREVISO	2	4	2	4	0	4	2	39	0,8
VIA TRIESTE	22	54	47	54	0	54	47	300	0,8
VIA TRINCEA DELLE FRASCHE	3	4	2	4	0	4	2	36	0,8
VIA TURRITANA	2	3	1	3	0	3	1	20	0,8
VIA UDINE	10	19	16	19	0	19	16	150	0,8
VIA UMBRIA	4	2	2	2	0	2	2	50	0,8
VIA UNITA' B'ITALIA	24	78	78	78	0	78	78	1800	1
VIA VAL DI COSSU	17	17	16	17	0	17	16	400	0,8
VIA VAL D'OSSOLA	3	5	5	5	0	5	5	66	0,8
VIA VAL SESIA	6	11	6	11	0	11	6	83	0,8
VIA VALTIDONE	4	17	17	17	0	17	17	110	0,8
VIA VENEZIA	6	5	2	5	0	5	2	98	0,8
VIA VILLA ERUMA	2	1	2	1	1	1	1	44	0,8
VIA URLA MARINA	4	1	1	1	0	1	1	42	0,8
VIA URLAFRANCA	4	3	2	3	0	3	2	58	0,8
VIA VINCENZO BELLINI	14	21	7	21	0	21	7	68	0,8
VIA USCONTI	4	5	3	5	0	5	3	145	0,8
VIA VITTORIO VENETO	21	25	17	25	6	25	17	171	0,8
VIA UVANTI	18	41	39	41	0	41	39	201	0,8
VIA VOLTURNO	4	6	2	6	0	6	2	60	0,8
VIA WALTER TOBAGI	4	58	50	50	0	50	50	91	0,8
VIA ZARA	4	4	3	4	0	4	3	89	0,8
VIALE ANTONELLO MUZZETTO	4	3	3	3	0	3	3	380	0,8
VIALE ARMANDO DIAZ (BASSACUTENA)	12	17	14	17	0	17	14	156	0,8
VIALE CAPRESA	4	4	2	4	0	4	1	70	0,8
VIALE RE MURO	14	10	12	20	0	20	12	295	1
VIALE BON LUIGI STURZO	31	62	52	62	1	64	52	700	1
VIALE FONTE NUOVA	6	4	3	4	3	4	3	397	0,8
VIALE GIOVANNI XXIII	24	66	58	66	2	66	58	650	1
VIALE KENNEDY	20	39	32	39	0	39	32	2363	1
VIALE RINASCITA	13	78	73	78	0	78	73	1000	0,9
VIALE SAN LONIZIO	22	42	29	42	2	42	29	750	1
VIALE VALENTINO	42	77	70	77	2	77	70	480	1
VICOLO DEL CERCHIO	9	15	5	15	0	15	5	58	0,8
VICOLO SANTA CROCE	7	11	5	11	0	11	5	21	0,8
Totale complessivo	3952	6724	5498	6728	539	6729	5499	67021	

Man